

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO OIS srl in liquidazione
FALLIMENTO N. 465/2013
G.D.: Dott. Marco Vannucci
CURATORE: Prof. Avv. Franco Paparella

COMUNICATO n. 7

Dalle mail ricevute si coglie l'esigenza di ricevere informazioni in merito allo stato del procedimento relativo alla domanda di CIGS presentata al Ministero del Lavoro; in proposito il curatore rappresenta quanto segue:

- a) a seguito dell'accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza delle organizzazioni sindacali, in data 4 ottobre 2013 è stata presentata istanza per la concessione della CIGS al Ministero del Lavoro;
- b) l'istanza è ancora pendente presso il Ministero del Lavoro; dapprima è stata richiesta un'integrazione di documenti che è stata tempestivamente soddisfatta il 26 febbraio 2014;
- c) dopo oltre quattro mesi dalla presentazione è pervenuta una seconda richiesta di chiarimenti sul numero dei dipendenti oggetto della domanda; essa ha riproposto una questione già esaminata nel corso della riunione del 10 settembre 2013 alla presenza delle organizzazioni sindacali ed è stata comunque soddisfatta;
- d) entrambe le richieste non sono pervenute ufficialmente al curatore ma a mezzo della procedura telematica di consultazione; la curatela non ha mai ricevuto richieste di convocazione, né dispone di un atto che consenta di conoscere con precisione lo stato del procedimento anche al fine di rendere le doverose informative al Giudice Delegato ed agli interessati.

Si coglie inoltre l'occasione per precisare che:


- a) allorquando interverranno nuovi eventi, il curatore ne darà notizia a tutti i dipendenti nelle forme utilizzate sino ad oggi e che è precluso ai singoli creditori di accedere all'ufficio del curatore;
- b) per tutti coloro che intendono o intenderanno avanzare istanze o richieste riguardanti diritti individuali (lavoratori dipendenti o altre categorie di creditori) nei confronti di enti, pubblici o privati, la curatela non rilascerà attestazioni o certificazioni di qualsivoglia natura salvo quelle che la legge (non atti di altra

natura) pone espressamente a carico del curatore; gli interessati infatti possono utilizzare il regime dell'autocertificazione senza subire alcun pregiudizio mentre, a causa dell'assenza di un ufficio del personale, il curatore sarebbe costretto ad utilizzare risorse (dipendenti o consulenti) e sopportare oneri e spese (agevolmente evitabili) per soddisfare dette eventuali richieste con un conseguente pregiudizio per gli altri creditori.

Distinti saluti.

Roma, li 27 marzo 2014

Il Curatore
Prof. Avv. Franco Paparella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Paparella', is written over the typed name 'Prof. Avv. Franco Paparella'.